

SINTESI DELLA NORMATIVA VIGENTE

ESERCIZIO DELLA PESCA

La licenza che autorizza l'esercizio della pesca sportiva è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui siano riportati i dati anagrafici e il codice fiscale del pescatore. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d'identità valido. - Per praticare la pesca sportiva i residenti in Emilia-Romagna possono acquisire la licenza di tipo "B" che ha validità di 1 anno a partire dalla data del pagamento, effettuando un versamento di € 22,72 sul c.c. 116400, intestato a Regione Emilia-Romagna - Tasse Concessioni regionali. - Per praticare la pesca sportiva tutti gli interessati possono acquisire la licenza di tipo "C" che ha validità di 30 giorni a partire dalla data del pagamento, effettuando un versamento di € 6,82 sul c.c. 116400, intestato a Regione Emilia-Romagna - Tasse Concessioni regionali.

Entrambe i versamenti di cui sopra possono essere eseguiti anche on-line sul sito <https://agri.regione.emilia-romagna.it/TesseriniCaccia/licenze-pesca.jsp>.

Non sono tenuti all'obbligo del versamento le seguenti categorie:

- i minori di anni 12 se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato perché ultra sessantacinquenne;
- i minori di anni 18 se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e esercizio della pesca organizzata dalle associazioni piscatorie;
- coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;
- persone con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992 art.3.

I pescatori che intendono esercitare la pesca dei salmonidi devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture.

CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE AI FINI DELLA PESCA SPORTIVA

Le diverse zone di pesca sono individuate tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali indicate dalla Carta ittica regionale, in particolare facendo riferimento alle seguenti specie tipiche:

- zona "A": specie ittiche delle acque interne, specie marine, presenti nelle acque salmastre e nel corso del fiume Po;
- zona "B": ciprinidi ed esocidi in particolare tinca (*Tinca tinca*), carpa (*Cyprinus carpio*), luccio (*Esox cisalpinus* sin. *Esox flaviae*) ed altre;
- zona "C": ciprinidi ed in particolare cavedano (*Squalius squalus* sin. *Leuciscus cephalus*), barbo (*Barbus plebejus*), lasca (*Chondrostoma genei* sin. *Chondrostoma toxostoma*) ed altre;
- zona "D": salmonidi, ed in particolare trota (*Salmo trutta* diverse varietà).

ATTREZZI, ESCHÉ E PASTURE CONSENTITE

1. Nelle **acque classificate <<A>>** al pescatore sportivo o ricreativo è consentita la pesca con i seguenti attrezzi e con le modalità indicate:

- a) **da una a tre canne**, con o senza mulinello, munite ciascuna con non più di tre ami, collocate entro uno spazio di 10 metri;
- b) una **lenza a mano**, con non più di 3 ami. L'attrezzo può essere utilizzato solo da fermo o da natante;
- c) una **bilancella** con lato massimo della rete di 1,5 metri montata su un palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a 10 millimetri. Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che il lato delle maglie sia non inferiore a 6 millimetri. Durante l'uso della bilancella è proibito guada, ranzare ed intorbidire l'acqua. È inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune che attraversi il corso dell'acqua. È proibito l'uso della bilancella dove la massima larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a 3 metri e la profondità è inferiore a 0,5 metri;
- d) **bilancia** con lato massimo della rete non superiore a 6 metri, montata su palo di manovra; il lato delle maglie non deve essere inferiore a 20 millimetri; all'interno della rete è consentita l'applicazione di una fissetta di lato non superiore ad un terzo del lato massimo della rete e con maglie di lato non inferiore a 10 millimetri. Quando la pesca è esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine le caratteristiche dell'attrezzo sono le seguenti: lato della rete non superiore a 6 metri con maglie di lato non inferiore a 12 millimetri e fissetta con maglie non inferiori a 6 millimetri;
- e) **dirlindana o piacentina**: rete a bilancia montata su natante e manovrata a mezzo di carrucola fissata all'estremità

di un palo. Le caratteristiche della bilancia sono quelle di cui alla lettera d) del presente articolo;

f) **tirlindana**: (lenza a mano), con non più di tre ami;

g) **bilancione fisso**: l'attrezzo è costituito da una rete di forma quadrangolare montata su un sistema di sollevamento fisso con piattaforma di manovra. Il sistema di sollevamento (e il capanno) possono essere montati su palafitta, ovvero su galleggiante fisso ancorato saldamente al terreno. I lati della rete non possono superare i 15 metri; il lato della maglia non può essere inferiore a 24 millimetri. È consentita l'applicazione, all'interno, di una rete quadrangolare avente lati non maggiori di 6 metri e maglie di lato non inferiore a 12 millimetri. Nel fondo della rete è consentita l'applicazione di un quadro di rete "fissetta" di lato non superiore a 2 metri e con maglie di lato non inferiore a 6 millimetri. La rete del bilancione non deve occupare più della metà della larghezza dello specchio d'acqua misurato a livello medio di bassa marea. La distanza tra bilancione e bilancione, per gli attrezzi di nuovo impianto, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a 200 metri. La manovra del bilancione è compiuta unicamente in presenza di un titolare di licenza per la pesca;

h) **sparviero** (o "jazzo" o "ghiaccio"), limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.

Nell'esercizio della pesca sportiva sono ammesse le seguenti quantità e qualità di pastura:

- Nel fiume Po, fino a un massimo di 17 litri di pastura ovvero 7 chili di pastura solida o di boiles o di pellet, comprese le esche per ogni giornata di pesca;
- Nelle restanti acque classificate "A", fino a un massimo di 15 litri di pastura o 5 chili di pastura solida o di boiles o di pellet, comprese le esche per ogni giornata di pesca.

2. Nei tratti di corsi d'acqua compresi nelle **zone classificate <>** sono consentiti:

- a) **da una a tre canne**, con o senza mulinello, munite ciascuna con non più di tre ami, collocate entro uno spazio di m. 10;
- b) una **bilancella** con lato massimo della rete di m. 1,50 montata su palo di manovra la cui lunghezza non può superare i m. 10. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. Durante l'uso della bilancella è proibito guada, ranzare, ed intorbidire l'acqua. È inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune attraverso il corso d'acqua. È proibito l'uso della bilancella quando la larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a m. 3 e la profondità è inferiore a m. 0,50;
- c) **una lenza a mano** con non più di tre ami ciascuna.

- È ammesso fino a un massimo di 10 litri di pastura o 4 chili di pastura solida o di boiles, comprese le esche, per ogni giornata di pesca.

È inoltre consentita la pesca ricreativa con i bilancioni fissi esistenti.

3. Nelle **acque classificate <<C>>** al pescatore sportivo è consentita la **pesca con una canna** con o senza mulinello, armata con un amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato. È inoltre consentita la pesca al lancio con esca artificiale munita di non più di due ami senza ardiglione, o con moschera o camolera, con non più di tre ami, privi anch'essi di ardiglione o con ardiglione schiacciato. Non è consentita la pesca da natante.

- È ammesso l'impiego di pastura fino a un massimo di 3 litri o 1 chilo per ogni giornata di pesca, comprese le esche. È sempre vietato l'uso e la detenzione sul sito di pesca del pellet.

4. Nelle acque della **zona <<D>>**, al pescatore sportivo è consentita la **pesca con una canna** con o senza mulinello, armata con un amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato, innescato con esca naturale o artificiale. È consentita la pesca al lancio con esca artificiale munita di non più di due ami singoli senza ardiglione o con ardiglione schiacciato. Non è consentita la pesca da natante. - È vietato ogni tipo di pasturazione e la detenzione e l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone.

PERIODI DI PESCA

- Nelle acque delle zone "D" è vietato l'esercizio della pesca ad ogni specie ittica durante il periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e l'ultima domenica di marzo.

- In tutte le acque interne della Regione Emilia-Romagna è vietata la detenzione delle seguenti specie ittiche prelevabili nei periodi sotto riportati:

SPECIE	Periodo di divieto
Alborella	1/4-15/6
Anguilla	1/11-30/11
Barbocomune*	1/5-30/6
Barbotiberino*	1/5-30/6
Carpa	15/5-30/6
Cavedano	1/5-30/6
Cavedano etrusco	1/5-30/6
Ghiozzo gò	1/3-30/5
Lasca*	1/2-31/5
Latterino	1/4-30/4
Luccio	1/1-30/3
Paganello	1/4-31/5
Passera	15/12 - 31/1

SPECIE	Periodo di divieto
Persico reale	15/3 - 15/5
Rovella*	1/4 - 30/6
Scardola	1/5 - 30/6
Tinca	15/5 - 31/7
Triotto	1/4 - 30/6
Trota fario	dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di marzo
Vairone*	1/4 - 30/6

* Le specie evidenziate con l'asterisco, se catturate in corsi d'acqua ricompresi all'interno di siti Rete Natura 2000, devono essere comunque immediatamente rilasciate.

La detenzione delle seguenti specie è permanentemente vietata:

Barbo canino	Gobione
Bavosa	Lampreda di fiume
Bottatrice	Lampreda di mare
Cagnetta	Lampreda padana
Cheppia	Nono
Cobite comune	Pesce ago
Cobite mascherato	Pesce ago di rio
Gambero di fiume	Pigo
Granchio d'acqua dolce	Sanguinerola
Ghiozzetto cinerino	Savetta
Ghiozzetto di laguna	Scazzone
Ghiozzetto minuto	Spinarello
Ghiozzo marmoreggiato	Storione cobice
Ghiozzo nero	Storione comune
Ghiozzo padano	Storione ladano

DIVIETI

- È vietata la pesca con:

- a) con le mani, la pesca subacquea e la pesca in acque ghiacciate;
 - b) con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti ed anestetiche;
 - c) con l'impiego della corrente elettrica o di fonti luminose;
 - d) tramite la pasturazione con sangue ovvero con miscele o parti di organi contenenti sangue;
 - e) con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti fatto salvo l'uso di pesce non vivo porzionato;
 - f) con reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o strutture similari, da macchine idrauliche, da sifoni delle condotte idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini, dai ponti e dalle dighe di sbarramento;
 - g) a strappo con canna o lenza a mano;
 - h) prosciugando o divergendo i corsi d'acqua o ingombrando con opere stabili che ne impediscano il regolare deflusso o impiegando reti che ne occupino più della metà.
- È fatto altresì divieto di abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d'acqua o nelle immediate vicinanze nonché di trasportare pesce dal tramonto all'alba e di trasportare, scambiare o commercializzare pesci, anfibi o crostacei ancora vivi, esclusa l'anguilla, provenienti da acque pubbliche.

ORARI DI PESCA

- L'esercizio della pesca nelle acque delle zone classificate "A" non è soggetto a limitazione di orario.

- Nelle acque di altra categoria, la pesca è consentita secondo gli orari sotto indicati:

a) dal 1 gennaio al 28 febbraio: dalle ore 7.00 alle ore 18.00;

b) dal 1 marzo al 30 aprile: dalle ore 5.00 alle ore 19.00;

c) dal 1 maggio al 31 maggio: dalle ore 4.00 alle ore 20.00;

d) dal 1 giugno al 31 agosto: dalle ore 4.00 alle ore 21.00;

e) dal 1 settembre al 31 ottobre: dalle ore 5.00 alle ore 19.00;

f) dal 1 novembre al 31 dicembre: dalle ore 7.00 alle ore 18.00.

- **Durante il periodo in cui vige l'ora legale, devono essere effettuati gli spostamenti di orario stabiliti dalla legge istitutiva.**

- Nelle acque "D" è vietato l'esercizio della pesca ad ogni specie ittica durante il periodo compreso tra le ore 19.00 della prima domenica di ottobre e le ore 5.00 dell'ultima domenica di marzo.

MISURE MINIME DI CATTURA

- È vietata la pesca di esemplari delle seguenti specie ittiche con lunghezza inferiore a quella sotto indicata:

SPECIE	MISURA MINIMA	SPECIE	MISURA MINIMA
Anguilla	40 cm	Luccio	70 cm
Barbo comune	25 cm	Orata	20 cm
Barbo tiberino	25 cm	Paganello	7 cm
Carpa	30 cm	Passera pianuzza	15 cm
Cavedano	16 cm	Persico reale	20 cm

SPECIE	MISURA MINIMA	SPECIE	MISURA MINIMA
Cavedano etrusco	16 cm	Spigola o Branzino	25 cm
Cefalo e Muggini	20 cm	Tinca	30 cm
Go	12 cm	Trota fario	22 cm
Lasca	15 cm	Vairone	10 cm

- Gli esemplari catturati di misura inferiore a quella consentita, esclusi quelli delle specie alloctone, devono essere immediatamente rimessi in acqua con ogni cautela, procedendo altresì alla rescissione della lenza qualora la slamatura appaia pericolosa per la loro sopravvivenza.

- In caso di cattura di salmonidi di lunghezza inferiore a cm 22 è obbligatorio il taglio della lenza. È consentita la deroga alla rescissione della lenza nel caso di utilizzo di esche di tipo artificiale.

- È vietata la reimmissione in acqua degli esemplari catturati appartenenti a specie alloctone e comunque non comprese nel seguente elenco:

Alborella	Ghiozzetto minuto	Persico reale
Anguilla	Ghiozzo marmoreggiato	Pesce ago*
Barbo canino	Ghiozzo nero	Pesce ago di rio*
Barbo comune	Ghiozzo padano	Pigo*
Barbo tiberino**	Gò	Roverella**
Bavosa	Gobione	Sanguinerola*
Bosega	Lampreda di fiume*	Savetta
Bottatrice*	Lampreda di mare*	Scardola
Cagnetta	Lampreda padana*	Scazzone
Carpa	Lasca**	Spigola
Cavedano	Latterino	Spinarello*
Cavedano etrusco	Luccio	Storione cobice*
Cefalo	Muggine calamita	Storione comune*
Cheppia	Muggine dorato	Storione ladano*
Cobite comune	Muggine musino	Tinca
Cobite mascherato	Nono	Triotto
Ghiozzetto cinerino	Orata	Trota fario
Ghiozzetto di laguna	Passera	Vairone**

* Le specie dell'elenco evidenziate con l'asterisco * sono considerate estinte o estremamente rare in Emilia-Romagna. In caso di cattura la presenza va segnalata utilizzando l'apposito modulo reperibile alla pagina: <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/pesca/doc/moduli/segnalazione-di-catture-di-specie-ittiche-rare/view>

** Le specie dell'elenco evidenziate con il doppio asterisco ** sono classificate dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" come specie di interesse comunitario e pertanto ne è vietata la detenzione all'interno di siti Rete Natura 2000.

LIMITI QUANTITATIVI DI CATTURA

- La pesca dei salmonidi (Trota fario, ecc.) è limitata, nella giornata, a 5 esemplari per pescatore; per ogni esemplare trattenuto va eseguita l'immediata registrazione sul tesserino della pesca controllata.

- Per la pesca delle seguenti specie vigono limiti particolari sul numero di esemplari che possono essere giornalmente trattenuti:

Alborella	40 capi	Spigola	2 capi
Anguilla	2 capi	Tinca	1 capo
Luccio	1 capo	Triotto	30 capi
Persico reale	5 capi	Vairone	30 capi
Rovella	30 capi		

- Il pescatore sportivo non può comunque catturare giornalmente pesci in quantità superiore a quelle sotto indicate:

ZONE "A" Kg 5

ZONE "B" Kg 4

ZONE "C" e "D" Kg 2 compresi i salmonidi.

- È fatta deroga ai limiti predetti quando il peso viene superato a causa dell'ultimo esemplare catturato.

- Gli esemplari di specie alloctone non concorrono alla formazione dei quantitativi sopradetti.

Le disposizioni sopra riportate sono da ritenersi come sintesi orientativa e non completa della normativa vigente (Legge Regionale n. 11/2012 e Regolamento regionale n. 1/2018).

Il presente calendario è stato stampato in migliaia di copie formato A3; la diffusione è avvenuta attraverso le Associazioni piscatorie, gli U.R.P. delle Province e dei Comuni, gli esercizi di articoli Caccia e Pesca, le sedi locali della Polizia Provinciale e gli uffici dei Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca. La capillarità dell'informazione può essere ritenuta sufficiente per colmare eventuali lacune nei tabellamenti.

AVVISO AI PESCATORI

Numerosi corsi d'acqua collinari e montani sono interessati da bacini idroelettrici che possono rilasciare cospicui quantitativi d'acqua in qualunque momento, si invitano pertanto i frequentatori dei nostri fiumi a prestare attenzione ai cartelli monitori che segnalano le zone maggiormente a rischio.

C.5.b – Zone di RIPOPOLAMENTO e FREGA

Fiume Reno
- Dal ponte ferroviario di Lippo al guado con tubi della strada privata della Cava (guado del pastore).

Torrente Orsigna
- Intero tratto scorrente in Provincia di Bologna.

Bacino di Molino del Pallone
- Il tratto recintato del manufatto di proprietà ENEL.

Bacino di Pavana
- Dal manufatto della galleria che va al Bacino di Suviana fino alla fine della diga.

Rio Maggiore
- Dal ponte della Piscina comunale di Porretta Terme al ponte della S.S. 64 (via Roma).

Torrente Silla
- Dalle sorgenti alla briglia a valle del Rifugio Segavecchia compresi gli affluenti ricadenti in questo tratto.

- Dall'opera di presa del Canale Assaloni alla confluenza del Rio Sasso.

Torrente Croaro
- Dalla sorgente al Molino della Serra.

Rio Piantone
- Dalle sorgenti alla confluenza con il Fiume Reno.

Lago Cavone
- Intero perimetro.

Bacino di Suviana
- Parte destra nel tratto di proprietà ENEL adiacente al cancello, risalendo a monte oltre il termine del complesso di 300 mt circa.

- Dalla diga agli ancoraggi a terra delle boe di delimitazione dell'area di scarico, su entrambe i lati, compresa tutta l'area sottesa dal cavo delle boe.

Bacino di Brasimone
- Tutto il tratto del Centro ENEA protetto dal muraglione compreso il rio Torto e relativi affluenti.

Torrente Gambellato
- Dal ponticello del Molino Gambellato al ponte di Roncobilaccio compreso l'intero corso del rio S. Giacomo e i primi 300 metri del rio Bagnolo a risalire dalla confluenza.

Rio Freddo
- Dalle sorgenti al ponte della 324 presente nel tratto Lizzano in Belvedere-Villaggio Europa, compresi gli affluenti.

Rio Bagnadori
- Dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Silla, compresi gli affluenti.

Rio Voglio
- Dalle sorgenti alla confluenza del Rio Roncoferro, compreso l'intero corso del Rio Roncoferro stesso.

Rio Sambruzzo
- Dalle sorgenti al ponte della strada Madonna dei Fornelli – Qualto.

Rio Borango
- Dalle sorgenti alla confluenza nel torrente Sambruzzo.

Rio Maggio
- Intero corso dalla sorgente all'immissione nel torrente Sambro.

Rio Magazzano
- Dalle sorgenti alla passerella in località Molinello compresi gli affluenti che confluiscono in questo tratto.

Rio Magazzano
- Dall'attraversamento stradale per Cà di Sotto alla confluenza nel torrente Sambro.

Torrente Setta
- Tratto compreso tra 200 metri a monte e a valle dell'opera di presa HERA
- Dal confine regionale alla confluenza del Rio Fobbio. Nuova istituzione - NO Rete Natura 2000.

Torrente Samoggia
- Dal ponte ferroviario di Bazzano al guado di via Magione.

Torrente Idice
- Dal Molino delle Donne al guado di Molino Grande.

Torrente Savena
- Da 500 metri a monte a 500 metri a valle delle Gole di Scascoli.

- Dal ponte di Ferro alla briglia del Lago di Castel dell'Alpi. Nuova istituzione in SIC-ZPS.

Rio del Balzone
- Dalle sorgenti alla confluenza nel torrente Savena.

Rio Ritrone
- Dalle sorgenti alla confluenza nel Torrente Savena.

Torrente Zena
- Dal ponte di Botteghino Colonna alla confluenza nel torrente Idice.

Torrente Santerno
- Dal ponte FF.SS. Bologna - Rimini a via Cà del Forno.

Canale dei Molini
- Dall'opera di presa sul torrente Santerno al ponte di Via del Santo.

Canale Emiliano – Romagnolo
- Dalla sotterranea del fiume Reno al ponte di via Bisana.

- Da 200 metri a monte della sotterranea del Canale Navile e via Saliceto a 200 metri a valle della stessa.

- Da 200 metri a monte della sotterranea del Canale Savena abbandonato e S.S. 64 a 200 metri a valle della stessa.

- Da 200 metri a monte della sotterranea del Torrente Idice a 200 metri a valle della stessa.

- Da 200 metri a monte della sotterranea del Torrente Quaterna a 200 metri a valle della sotterranea del Torrente Gaiana.

- Da 200 metri a monte della sotterranea del Canale di Medicina a 200 metri a valle della stessa.

- Da 200 metri a monte della sotterranea del Torrente Sillaro al ponte di via Ladello.

- Da 200 metri a monte della sotterranea della S.S. Selice a 200 metri a valle della stessa.

- Dal ponte di via Fondarelle al confine con la Provincia di Ravenna.

Canale Riolo
- Dal ponte denominato della Madonna al ponte Tombetta.

Scolo Tombe
- Da Via Cà Bianca alla confluenza nel Canale Lorgana, compreso anche il diversivo di scarico nel Canale della Botte. Modifica confini – in SIC-ZPS.

Scolo Calcarata
- Da Via Cà Bianca alla confluenza nel canale Riolo. Modifica confini - in SIC-ZPS.

Scolo Fossadone
- Dalla confluenza nel canale Lorgana risalendo fino al secondo ponte.

Canale Menata
- Dal ponte di Via Bassa alla località Palone.

Canale Garda basso
- Dal sottopasso del canale Garda alto a risalire per circa 150 metri.

Scolo Durazzo
- Dal confine con la tenuta Simoni a circa 300 m a monte del ponte Stoppino.

Scolo Quinto
- Dal confine con la tenuta Simoni a circa 300 m a monte del ponte Stoppino.

Collettore delle Acque basse
- Dal ponte di via Riesti allo sbarramento di immissione nel fiume Reno.

Fossetta delle Armi
- Dal ponte di via di Mezzo alla confluenza del Colatore Edoardo.

Scolo di Valle
- Intero corso del canale. Nuova istituzione – in SIC-ZPS.

Canale Navile
- Dalla passerella di Via Bovi Campeggi al ponte di Via Bentini Nuova istituzione – NO Rete Natura 2000.

C.5.c – Zone di Protezione delle specie ittiche
Divieto di pesca dalle ore 19.00 della prima domenica di ottobre alle ore 6.00 dell'ultima domenica di marzo.

Torrente Silla
- dalla località Borre al Molino di Gaggio.

Bacino di Suviana
- dalla briglia sul torrente Limentra di Treppio a valle per 200 metri.

Bacino di Pavana
- parte in territorio regionale.

Rio Lama
- Dal ponte della S.P. 61 Val di Sambro alle sorgenti.

Lago di Bivio
- Intero perimetro.

Torrente Gambellato
- Dal ponte di Roncobilaccio alla confluenza del fosso del Biscione.

Rio Voglio
- Dal ponte di Pian del Voglio alla confluenza nel torrente Setta.

Torrente Sillaro
- Dal confine con la Provincia di Firenze al Molino di Belvedere.

Canale Allacciante
- Dal ponte di Via Casona (comune di Budrio) alla confluenza nel canale Lorgana.

Canale Garda alto
- Dal ponte delle S.P. n. 50 S. Antonio al confine con la Provincia di Ferrara.

Canale Durazzo
- Da 300 metri a monte del Ponte Stoppino alla confluenza nel canale Lorgana.

Tutti i canali di bonifica
Limitatamente ai tratti compresi tra 50 metri a monte e 50 metri a valle di ogni ponte di attraversamento.

Divieto di pesca dalle ore 18.00 dell'ultima domenica di Febbraio alle ore 6.00 dell'ultima Domenica di Marzo

Bacino di Suviana

Bacino di Brasimone

Lago di Castel dell'Alpi

Bacino di Santa Maria - compreso il torrente Brasimone, dall'immissione nel lago a risalire fino al ponte per S. Damiano.

Divieto di pesca dalle ore 5.00 del 15 maggio alle ore 22.00 del 30 giugno

Collettore Acque alte
- Dall'origine al ponte in località Biancolina.

Fossetta delle Armi
- Dall'origine al ponte di Via di Mezzo.

Canale Garda basso
- Dall'origine al ponte Rosso.

Scolo Zenetta di Dugliolo
- Dal sottopasso del canale Allacciante alla confluenza nel canale Lorgana.

Scolo Quinto
- Da 300 m a monte di ponte Stoppino alla confluenza nel canale Lorgana.

Lago Rosso basso

Lago Pozzo Rosso

Lago Ronco

C.5.d – Zone a Regime Speciale di Pesca
ZONE a RILASCIO OBBLIGATORIO (in aree montane).
Divieto di detenzione di esemplari di fauna ittica, divieto di impiego di ami con ardiglione e di uso e detenzione del cestino.

Fiume Reno
- Dal ponte della Madonna del Ponte alla briglia PAI-DEMM, compresa l'area di confluenza del Rio Maggiore.

- Dalla confluenza del torrente Limentra al ponte ferroviario di Lissano.

- Dal ponte di Calvenzano alla diga di Pioppe di Salvaro.

- Dalla briglia di Sperticano alla briglia di Marzabotto.

Torrente Setta
- Da ponte Cattani a ponte Quercia.

Torrente Savena
- Dalla passerella di Molino dell'Allocco al ponte della S.P. Monzuno.

- Dal ponte ferrovia Bologna-Firenze al ponte della via Emilia.

Torrente Santerno
- Dal ponte Alidosi al ponte della Bicocca. Lago Rosso basso.

ZONE a RILASCIO OBBLIGATORIO (in aree di pianura)

Consentito l'uso da una a tre canne con o senza mulinello, l'uso di attrezzi diversi è vietato. Divieto di detenzione di esemplari di fauna ittica con esclusione delle specie alloctone, divieto di impiego di ami con ardiglione e di uso e detenzione del cestino. La regolamentazione non si applica sui campi di gara permanenti ai partecipanti alle manifestazioni agonistiche limitatamente ai tempi di svolgimento delle gare.

Torrente Santerno
- Dal ponte della Via Emilia al ponte della ferrovia Bologna-Ancona.

Canale Lorgana
- Da ponte Fornace al confine con la Provincia di Ferrara posto circa 10 km a valle.

Canale Crevenzosa
- Dal Canale Emiliano Romagnolo fino alla confluenza con il canale Riolo.

Canale delle Acque alte
- Dal ponte di Via di Mezzo al ponte Scagliarossa.

ZONE per la PESCA A MOSCA
Divieto di detenzione di esemplari di fauna ittica, divieto di impiego e detenzione di qualunque tipo di esca ad esclusione della mosca finta galleggiante o sommersa e della ninfa, purché prive di ardiglione; è vietato altresì l'uso e detenzione del cestino.

Torrente Savena
- Dal lago di Castel dell'Alpi al ponte di Cà di Vassura.

ZONE per la PESCA con ESCHE ARTIFICIALI
Divieto di detenzione di esemplari di fauna ittica, divieto di impiego e detenzione di qualunque tipo di esca ad esclusione delle esche artificiali, purché munite di un solo amo e prive di ardiglione, è vietato altresì l'uso e detenzione del cestino.

Fiume Reno
- Dal ponte pedonale di Biagioni al ponte di Molino del Pallone.

Torrente Setta
- Da ponte Cipolli a 500 metri a monte del ponte medesimo.

- Dalla confluenza del Torrente Gambellato a Ponte Setta.

- Da 500 metri a monte del ponte Leona a 200 metri a monte dell'opera di presa HERA.

Torrente Sambro
- Dal ponte di Valle alla confluenza del rio dei Molinelli.

Torrente Savena
- Dal ponte di Cà di Vassura al sentiero del Chiusello.

Torrente Santerno
- Dal confine con la provincia di Firenze al ponte di Valsalva.

Torrente Brasimone
- Dal ponticello di Cà Fontana del Boia al ponte di immissione nel bacino Brasimone, compresi i relativi affluenti.

ZONE per la PESCA con la SOLA CANNA
Consentito l'uso da una a tre canne con o senza mulinello, l'uso di attrezzi diversi è vietato.

Torrente Samoggia
- Dalla confluenza nel fiume Reno risalendo a monte per circa 500 metri.

Canale Emiliano Romagnolo
- Intero tratto scorrente in Provincia di Bologna.

Canale della Botte
- Dal ponte della S.S. 64 a valle per 500 metri.

Collettore Acque alte
- Dall'origine al ponte in località Biancolina.

Fossetta delle Armi
- Dall'origine al ponte di Via di Mezzo.

Canale Bergnana
- Intero corso.

ZONE SPERIMENTALI a RILASCIO OBBLIGATORIO in Campi di Gara

Divieto di detenzione di esemplari di fauna ittica ad esclusione del siluro. La pesca è consentita con una sola canna munita di amo singolo privo di ardiglione. È vietato l'uso e la detenzione del cestino/nassa e la pesca con la bilancella. Il regolamento non si applica ai partecipanti alle manifestazioni agonistiche limitatamente ai tempi di svolgimento delle gare.

Torrente Santerno
- Dal ponte della Tosa alla briglia di Viale Dante

- Dal ponte di Filetto alla briglia di Riviera.

Torrente Silla
- (Periodo di istituzione dal 1° Marzo al 16 Giugno 2018) dalla briglia di Molino di Gaggio alla briglia di Silla.

Canale Riolo
- Dal ponte di Via San Francesco al ponte della S.S. n. 64.

Canale Allacciante
- Dal ponte della strada Malvezza-Capofiume alla confluenza nel canale Lorgana.

Canale Garda alto
- Dal ponte della S.P. n. 50 S. Antonio al confine con la Provincia di Ferrara.

ZONE per l'ESERCIZIO del CARP-FISHING

È consentita la pesca notturna esclusivamente a fondo senza l'uso di nessun tipo di galleggianti e con esche e pasture vegetali o sfarinati. Gli esemplari catturati devono essere immediatamente rilasciati. È vietato l'uso e detenzione del cestino e di qualunque tipo di natante e/o minibarca.

Bacino di Suviana
(pesca consentita con 1 sola canna) - Riva sinistra, dalla catena di boe della centrale di pompaggio di Bargi all'ancoraggio a terra delle boe di delimitazione dell'area di scarico della diga.

Bacino di Brasimone
(pesca consentita con 1 sola canna) - Intero perimetro ad esclusione del tratto individuato a Zona di ripopolamento e frega.

Bacino di Santa Maria
(pesca consentita con 1 sola canna) - Intero perimetro.

Fiume Reno
(pesca consentita con 3 canne) - Da Cà delle Curve alla confluenza del torrente Samoggia.

Torrente Santerno
(pesca consentita con 3 canne) - Dal ponte della Via Emilia al ponte della ferrovia Bologna-Ancona.

Canale Lorgana
(pesca consentita con 3 canne) - Dal ponte di Via Morgone al confine con la Provincia di Ferrara.

ZONE SPERIMENTALI per la PESCA del SILURO

La sola pesca al siluro è consentita fino alle ore 24 con l'impiego di un massimo di 3 canne munite ciascuna di amo singolo di apertura tra punta gambo non inferiore a 1 cm. È vietata la detenzione di specie ittiche non alloctone. Gli esemplari di siluro catturati devono essere immediatamente soppressi ed asportati al termine dell'attività.

Torrente Santerno
- Dalla prima briglia a monte del ponte della Tosa alla briglia del ponte della Via Emilia.

ZONE SPERIMENTALI in PARCO REGIONALE

La pesca è consentita solo con la mosca o con esche artificiali; è vietata la detenzione di esemplari di trota fario di lunghezza inferiore a c. 25. Ciascun pescatore non potrà trattenere più di 2 individui di trota fario per giornata di pesca e dopo la cattura del secondo esemplare dovrà cessare immediatamente l'attività.

Torrente Limentra di Treppio
- Dalla confluenza del Fosso di Chiaporato alla briglia di chiusura del Bacino di Suviana.

ZONE di TUTELA SPECIALE

Divieto di detenzione di esemplari di tinca e luccio.

Tutti i corpi idrici del territorio bolognese.

ZONE SALMONICOLE SPERIMENTALI

La pesca è consentita esclusivamente con ami privi di ardiglione; è vietata la detenzione di esemplari di salmonidi di lunghezza inferiore a cm 22. L'azione di pesca deve essere immediatamente interrotta dopo la cattura del quinto esemplare.

Torrente Savena
- Dalle sorgenti al ponte di Molino di sopra.

ZONE per il BENESSERE ANIMALE

È vietato l'uso e la detenzione di salpapesci labiali e boccali (boga grip e/o lip grip).

Tutti i corpi idrici del territorio bolognese.

ZONE di DIVIETO di PESCA PERMANENTE (art. 27, comma 4 del R.R. n. 1/2018)

La pesca è stabilmente vietata nei tratti tra 50 metri a monte e 50 metri a valle delle seguenti opere idrauliche.

Canale Riolo
- paratoia a monte del ponte Madonna e paratoia e sotterranea Navile - S.S. 64.

Scolo Galliera
- paratoia nei pressi della confluenza nel canale Riolo.

Scolo di Valle - Scolo Calcarata
- idrovora Varani e sotterranea dello scolo Tombe.

Scolo Tombe
- paratoia su via Cà Bianca.

Canale Lorgana
- sotterranea Botte Vescovo.

Canale Sesto alto
- chiavica Rondanina e chiavica e sotterranea Quaterna.

Scolo Acquarolo
- idrovora Massarolo e chiavica Quaterna.

Canale Allacciante
- chiavica Ghiaroni.

Scolo Durazzo
- chiaviche Lorgana e Saiarino.

Canale Garda alto
- idrovora Forcaccio e sotterranea Canale di Medicina.

Scolo Menatello nuovo
- idrovora Menatello.

Canale Emiliano-Romagnolo
- botte fiume Reno.

- idrovora di Galliera (denominata Crevenzosa).

- ponte di Massumatico.

- ponte di via Marconi (S. Giorgio di Piano).

- sottopasso strada comunale S. Maria in Duno.

- botte scolo Acquarolo.

- botte strada provinciale Medicina - S. Antonio.

- botte strada comunale Lume.

- botte strada provinciale Lugheze.

Scolo Allacc. Gallego-Fiumazzo
- paratoia di sbocco nel Collettore acque alte.